



Consiglio regionale della Calabria

Sistema di misurazione e valutazione della *Performance*
OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 8
ANNO 2023

***Proposta di disciplinare per la gestione e l'utilizzo delle aree di pertinenza e
parcheggi annessi a Palazzo Campanella***

Con il presente disciplinare si intende regolamentare le aree coperte e scoperte adibite a parcheggio, compresi i garages, nelle aree di proprietà del Consiglio regionale della Calabria.

Il presente documento disciplina l'accesso e la sosta dei veicoli all'interno delle aree delimitate, il rilascio dei permessi per l'accesso e le sanzioni per i trasgressori.

La circolazione dei veicoli e il loro senso di marcia, la delimitazione delle aree adibite a parcheggio, ivi compresi gli spazi riservati a particolari esigenze e utenze di carattere istituzionale, nonché le zone di divieto di sosta sono indicati con segnaletica e iconografia conforme ai modelli approvati dal Codice della Strada.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree devono avvenire in modo da non costituire mai pericolo od intralcio per le attività consiliari e lavorative, garantendo che le vie di circolazione e gli spazi in prossimità degli ingressi restino sempre sgombri, al fine di assicurarne l'utilizzo in caso di emergenza, di urgenza o di necessità.

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo alle aree di pertinenza di Palazzo Campanella sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente disciplinare e, di conseguenza, assumono ogni responsabilità per eventuali danni, per cause e/o fatti a loro riconducibili, prodotti agli altrui veicoli o a persone, nonché agli immobili, alle strutture, alle pertinenze esistenti.

Tutte le aree di pertinenza destinate a parcheggio sono non custodite, seppur videocontrollate.

Tutte le ulteriori aree a servizio della sede del Consiglio regionale, che saranno adibite a parcheggio, a seguito dell'adozione del presente disciplinare, saranno regolamentate dal presente documento.

ART. 1

OGGETTO

Il presente disciplinare identifica le zone destinate a parcheggio nelle aree di proprietà del Consiglio regionale della Calabria e disciplina l'accesso e la sosta dei veicoli all'interno delle aree delimitate, il rilascio dei permessi per l'accesso e le sanzioni per i trasgressori.

ART. 2

FINALITÀ

L'obiettivo è garantire a tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo alle aree di pertinenza di Palazzo Campanella la fruizione di un'adeguata dotazione di posti macchina per le esigenze correlate alla loro presenza presso l'amministrazione in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni lavorative e istituzionali.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI

Il presente atto stabilisce i criteri di utilizzazione, mediante accesso e sosta, dei seguenti parcheggi di proprietà dell'Ente, per come di seguito riportato ed evidenziato nelle planimetrie allegate al presente documento, che ne costituiscono parte integrante:

- a. parcheggio scoperto destinato ai dipendenti costituito da:
 - n. 161 posti auto di dimensione 5,00 x 2,50 metri
 - n. 13 posti moto di dimensione 2,00 x 1,00 metri;
- b. parcheggio coperto (piano interrato/garage):

- n. 43 posti auto dimensioni 5,00 x 2,50 metri destinati ai consiglieri regionali;
 - n. 82 posti auto di dimensioni 5,00 x 2,50 metri destinati ai dipendenti;
- c. parcheggio coperto (autorimessa ubicata al piano -2 interrato):
- n. 11 posti auto di dimensioni 5,00 x 2,50 metri destinati ai dirigenti;
- d. parcheggio riservato:
- n. 5 posti auto di dimensione 5,00 x 3,20 metri destinati ai disabili;
 - n. 2 posti auto di dimensione 5,00 x 3,20 metri destinati alle donne in gravidanza;
- e. parcheggio per ditte esterne:
- n. 10 posti automezzi di varie dimensioni (furgoni, camion, ecc.).

ART. 4

REGOLE GENERALI PER LA SOSTA E IL PARCHEGGIO

Per garantire il regolare svolgimento del traffico veicolare, anche di eventuali mezzi di soccorso, all'interno delle aree di pertinenza di Palazzo Campanella, nonché l'ordinato godimento del parcheggio da parte degli utenti, i veicoli devono essere parcheggiati esclusivamente all'interno degli appositi stalli di sosta.

La sosta e il parcheggio dei mezzi sono consentiti esclusivamente nelle zone individuate dalla segnaletica.

I conducenti devono rispettare le seguenti regole:

- il mezzo deve essere posizionato in maniera corretta all'interno della superficie delimitata dalle strisce, così da non causare intralcio agli altri veicoli e sfruttare al meglio lo spazio a disposizione;
- per motivi di emergenza e sicurezza, il mezzo non può essere parcheggiato al di fuori degli spazi delimitati anche se il veicolo non intralcia la viabilità;
- il mezzo non può essere parcheggiato nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature od altre attività di manutenzione ordinaria

e/o straordinaria (zone delimitate da transenne, nastri e strisce a barre colorate, cartelli mobili di divieto di sosta).

L'accesso ai parcheggi è consentito ai titolari di autorizzazione secondo le indicazioni di orari di apertura e chiusura previsti come di seguito:

- dalle ore 7:30 alle ore 21:00 nei giorni dal lunedì a venerdì;
- dalle ore 7:30 alle ore 14:00 nelle giornate di sabato.

L'accesso sarà consentito fuori dalle fasce previste in casi particolari inerenti alle attività lavorative e/o istituzionali da espletare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sedute consiliari o di commissione, eventi/manifestazioni organizzati, ecc.).

L'autorizzazione all'accesso è subordinata all'accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni previste dal presente disciplinare.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PER I DIPENDENTI E PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI

L'autorizzazione all'uso del parcheggio è nominativa e limitata esclusivamente all'attività da svolgere presso Palazzo Campanella e, pertanto, è valida per le sole ore in cui le attività vengono espletate.

I dipendenti che intendono utilizzare i parcheggi devono accreditarsi presso il Settore Provveditorato Economato e Contratti, attraverso la compilazione di un modulo ad hoc predisposto (allegato).

È consentito l'accredito fino ad un massimo di n. 2 (due) targhe, da utilizzare alternativamente.

I dati afferenti al veicolo saranno inseriti in un software idoneo a consentire la lettura ottica della targa e permettere l'apertura delle barre di accesso in ingresso.

Il permesso di accesso alle aree, inteso come titolo per avere diritto ad utilizzare i posti auto disponibili, non corrisponde all'assegnazione nominativa di uno specifico posto, inteso come luogo fisico ove collocare il veicolo: esso garantisce all'utilizzatore

unicamente la possibilità di accedere con il proprio veicolo agli spazi di parcheggio e posteggiarlo in uno dei qualsiasi posti disponibili e previsti.

ART. 6

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PER I DIRIGENTI

L'autorizzazione all'uso del parcheggio coperto di cui all'art. 3 lett. c) è nominativa e limitata esclusivamente all'attività da svolgere presso Palazzo Campanella e, pertanto, è valida per le sole ore in cui le attività vengono espletate.

I dirigenti che intendono utilizzare i parcheggi devono accreditarsi presso il Settore Provveditorato Economato e Contratti, attraverso la compilazione di un modulo ad hoc predisposto.

I dati afferenti al veicolo saranno inseriti in un software idoneo a consentire la lettura ottica della targa e permettere l'apertura delle barre di accesso in ingresso.

Il permesso di accesso al parcheggio coperto, inteso come titolo per avere diritto ad utilizzare i posti auto disponibili, non corrisponde all'assegnazione nominativa di uno specifico posto, inteso come luogo fisico ove collocare il veicolo: esso garantisce all'utilizzatore unicamente la possibilità di accedere con il proprio veicolo agli spazi di parcheggio e posteggiarlo in uno dei qualsiasi posti disponibili e previsti.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PER I CONSIGLIERI REGIONALI

L'autorizzazione all'uso del parcheggio coperto di cui all'art. 3 lett. b) è nominativa e limitata esclusivamente all'attività da svolgere presso Palazzo Campanella e, pertanto, è valida per le sole ore in cui le attività vengono espletate.

I Consiglieri regionali che intendono utilizzare i parcheggi devono accreditarsi presso il Settore Provveditorato Economato e Contratti, attraverso la compilazione di un modulo ad hoc predisposto.

I dati afferenti al veicolo saranno inseriti in un software idoneo a consentire la lettura ottica della targa e permettere l'apertura delle barre di accesso in ingresso.

Il permesso di accesso al parcheggio coperto, inteso come titolo per avere diritto ad utilizzare i posti auto disponibili, corrisponde all'assegnazione nominativa di uno specifico posto, inteso come luogo fisico ove collocare il veicolo.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO DI ALTRE CATEGORIE CHE A VARIO TITOLO HANNO SEDE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE

L'autorizzazione all'accesso e all'uso dei parcheggi può essere rilasciata, su richiesta, ai dipendenti dell'Avvocatura regionale, ai componenti di organi/organismi che hanno la sede presso il Consiglio regionale (Garanti, componenti degli osservatori e/o commissioni, consulenti, ecc.), nonché ai giornalisti dipendenti da testate che hanno sede presso palazzo Campanella.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PER PROFESSIONISTI E DITTE ESTERNE AGGIUDICATARIE DI APPALTO E SERVIZI

È consentito l'accesso ed il parcheggio dei mezzi a professionisti e ditte esterne di manutenzione e ad affidatari di contratti continuativi esclusivamente per ragioni di servizio e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento degli interventi e/o delle prestazioni affidate presso l'area libera di parcheggio ausiliario ubicata al di sopra della zona adibita a Palmarium, previo rilascio di apposita autorizzazione.

È vietata la sosta di veicoli utilizzati dagli operatori economici aggiudicatari nelle aree di transito interne ed esterne.

ART. 10

GESTIONE DEI PERMESSI DI ACCESSO

L'autorizzazione all'utilizzo del parcheggio è valida per la durata del contratto lavorativo in essere, terminato il quale l'autorizzazione di accesso sarà disabilitata.

Nel corso dell'anno, l'Amministrazione monitora la permanenza dei requisiti dei detentori di permesso e dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di mancanza degli stessi.

ART. 11

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli utenti sono tenuti a:

- seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere una velocità molto moderata e tale da evitare intralcio e pericolo a persone e cose;
- parcheggiare correttamente negli spazi liberi, rispettando le norme di circolazione stradale e le indicazioni;
- lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- comunicare, nel caso di variazione dell'automezzo per il quale è stato richiesto l'accesso, la nuova targa al Settore Provveditorato Economato e Contratti.

I permessi di accesso sono ad uso esclusivo degli assegnatari e per finalità relative all'attività lavorativa.

Il dipendente è tenuto a fruire del posto per il tempo strettamente funzionale allo svolgimento delle proprie attività lavorative e a non consentire ad altri, anche familiari o collaboratori, l'uso del diritto ad esso spettante.

L'uso improprio è sanzionato ai sensi dell'art. 12.

Agli utenti è vietato:

- parcheggiare ogni altro veicolo diverso da autovettura o motociclo autorizzato; non sono ammessi camper, rimorchi e mezzi pesanti;
- utilizzare fiamme libere, portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;

- effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo, salvo gli interventi di riparazione delle auto in panne;
- sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- sostare lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
- effettuare o far effettuare da altri la pulizia del veicolo;
- scaricare acqua, olio od altro materiale che possa sporcare e/o creare danni;
- allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali;
- produrre rumori molesti, azionare sirene ed allarmi;
- cedere il permesso di accesso.

ART. 12

CASI SANZIONABILI

Il Consiglio regionale della Calabria provvede a comminare sanzioni nei seguenti casi:

- sosta o parcheggio in periodi nei quali l'autorizzazione non ha validità (es. fasce orarie notturne, giorni di chiusura dell'Ente);
- sosta o parcheggio in luoghi vietati e segnalati da appositi cartelli;
- sosta o parcheggio lungo percorsi di transito dei mezzi di soccorso che possa ostacolare o impedire la circolazione;
- sosta per andare al badge a timbrare;
- sosta o parcheggio in luoghi segnalati come passi carrabili, accessi a depositi, uscite di sicurezza;
- parcheggio in posti riservati alle persone diversamente abili senza esposizione del relativo contrassegno;
- parcheggio di autovetture non autorizzate;
- sosta in doppia fila.

La violazione delle norme che disciplinano il diritto d'accesso e di sosta è sanzionata con un richiamo scritto all'accertamento della prima violazione, con la sospensione dell'autorizzazione di accesso di 2 (due) mesi in caso di seconda violazione e con la sospensione dell'autorizzazione di accesso di 1 (un) anno in caso di terza violazione.

La sosta e/o parcheggio nei posti riservati alle persone diversamente abili, senza averne titolo, è sanzionata con la sospensione dell'autorizzazione di accesso per 1 (un) mese. Parimenti, la sosta e/o parcheggio nelle vie di transito, che intralciano la libera circolazione dei veicoli, è sanzionata con la sospensione di cui al precedente capoverso.

ART. 13

DANNI

In caso di danni a seguito di collisioni, urti, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del soggetto che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non è responsabile di eventuali danni subiti dai veicoli, nonché del furto o del danneggiamento degli stessi e declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli.

ART. 14

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Con l'accesso al parcheggio il soggetto autorizzato prende atto:

- dell'esistenza di un servizio di controllo delle aree di parcheggio, non finalizzato alla custodia degli autoveicoli, che potrà verificare:
 - la corretta modalità di utilizzo del parcheggio;
 - il comportamento dell'utenza;
 - le responsabilità relative ad eventuali danni arrecati;
- dell'esistenza di un registro all'interno del quale il soggetto autorizzato viene associato al dispositivo di accesso (ove previsto);
- dell'esistenza di un sistema di registrazione degli accessi: per ogni entrata ed uscita verrà registrato il nominativo del soggetto ed il relativo orario;
- dell'esistenza di un registro dove sono annotate le sanzioni comminate.

L'utilizzo del parcheggio comporta l'assoggettamento a tali sistemi di controllo.

I controlli saranno effettuati dal personale dipendente dei settori Provveditorato Economato e Contratti e Tecnico.

In caso di riscontro di inosservanze alle disposizioni del presente disciplinare, le stesse verranno rappresentate al Provveditore per il seguito di competenza per la conseguente irrogazione della sanzione.

ART. 15

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REG. UE 2016/679

Il Consiglio regionale della Calabria, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per le attività connesse al presente regolamento verranno trattati con l'osservanza dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In particolare, avrà cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente regolamento siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

ART. 16

NORME FINALI

1. In casi particolari e per motivate esigenze sopravvenute, il Provveditore può autorizzare deroghe transitorie alle disposizioni del presente disciplinare, compresi autorizzazioni da usufruire in una sola giornata.
2. Il presente disciplinare entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.